

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'intero territorio Comunale di Santa Vittoria d'Alba e il relativo armamento.

CAPO I

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Competenze e funzioni

Nell'ambito del territorio di competenza, il personale di Polizia Locale svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di Polizia, in particolare quella municipale, urbana e amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzioni di Polizia sia demandata dalle Leggi e dai Regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.

Ad esso è demandata, in via principale, l'attività di sicurezza, tutela e di ausilio ai cittadini.

Compete inoltre l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione, affinché i comportamenti dei singoli non pongano in essere condizioni che creino turbative per la collettività. In particolare il servizio di Polizia locale prevede di:

- a) vigilare sull'osservanza delle Leggi Statali e Regionali, dei Regolamenti, Ordinanze Comunali, le normative concernenti la Polizia Amministrativa, nonché quella prevista dal D.P.R. 616 del 24.7.1977, il commercio ed i pubblici esercizi, l'igiene e la sicurezza pubblica, edilizia;
- b) svolgere servizi di polizia stradale;
- c) prestare soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le Autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- d) collaborare con gli Organi delle Polizie di Stato e della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 3 (compiti degli addetti al Servizio di Polizia Municipale) della Legge 7.3.1986, n. 65;
- e) adempiere alle incombenze conseguenti alle attribuzioni delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza;
- f) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio comunale pubblico; prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle funzioni demandate;
- g) segnalare a chi di dovere la necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- h) disimpegnare i servizi d'onore e rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune;

Il personale di Polizia Locale svolge inoltre funzioni di notificazione di atti civili, amministrativi e penali in quanto Agente di Polizia Giudiziaria, Agente di Polizia Stradale e Messo comunale.

Art. 2- Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale.

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- a) "Pubblico Ufficiale", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) "Agente di Polizia Giudiziaria", riferito agli agenti di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale;
- c) "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" riferito agli ufficiali di Polizia Locale;

- d) "Agente di Pubblica Sicurezza" ai sensi della Legge 690 del 31.8.1907 ed ai sensi degli articoli 3 (Compiti degli addetti al Servizio di Polizia Municipale) e 5 (Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale, di Pubblica Sicurezza) della Legge 7.3.1986, n. 65. La nomina di "agente ausiliario di pubblica sicurezza" viene attribuita con nomina Prefettizia, previa comunicazione del Sindaco e dopo l'accertamento del possesso dei requisiti di legge, ed autorizza gli addetti investiti di tale nomina, previa delibera del Consiglio Comunale, ai sensi del c.5 dell'Art. 5 della L. 65/86 a portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, anche fuori dal servizio, all'interno del territorio di appartenenza, e dal proprio domicilio al luogo di lavoro e viceversa;
- e) "Agente di Polizia Stradale", riferita agli agenti di Polizia Locale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada";
- f) "Ufficiale di Polizia Stradale" riferita agli Ufficiali di Polizia Locale.

Art. 3- Norme generali di condotta

1. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale.
2. A tal fine si deve evitare qualsivoglia atteggiamento o condizione irrispettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Art. 4 - Dipendenza gerarchica

1. IL Personale di Polizia Locale è gerarchicamente inquadrato nell'organigramma del personale comunale approvato con delibera della Giunta Comunale.
2. Il Personale di Polizia Locale, per quanto attinente alle mansioni specifiche del ruolo, è comandato dagli ordini di indirizzo del Sindaco o Assessore da lui delegato. Gli aspetti operativi delle attività vengono invece organizzati dal personale tecnico, in base al grado, nel rispetto della separazione dei ruoli e delle attribuzioni specifiche degli appartenenti al Servizio stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza il personale dipende operativamente direttamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.

Art. 5- Missioni e Operazioni esterne

1. Quando si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con quelli di altri EE.LL. o con altre Forze di Polizia dello Stato o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese, autorizzando ed impartendo le necessarie direttive per l'esecuzione. Tutte le richieste degli Uffici Comunali devono essere rivolte al Sindaco; al personale della Polizia Locale è vietato corrispondere, salvo casi di assoluta urgenza, a richieste di servizi pervenute direttamente.
Il Personale della Polizia Locale che ha ricevuto l'ordine non per la normale via gerarchica, è tenuto a darne, appena possibile, notizia al Sindaco.
2. Il Personale della Polizia Locale può essere inviato, sulla base di richiesta volontaria, in missione esterna al territorio comunale, per soccorso in caso di calamità o disastri o per rinforzare Corpi

o Servizi di altri Comuni se richiesto, in particolari occasioni stagionali od eccezionali o per particolari servizi d'istituto. In tal caso l'Amministrazione provvede a formulare, d'intesa con i Comuni od Amministrazioni interessate, piani o accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso dei costi e delle spese.

3. Le missioni esterne di cui ai precedenti commi sono preventivamente comunicate al Prefetto, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7.3.1986, n. 65.
4. Le missioni esterne al territorio comunale del Personale della Polizia Municipale per fini di collegamento, di rappresentanza, per essere escusso come teste dall'Autorità Giudiziaria o dalla Magistratura, nonché per particolari servizi, sono comandate dal Responsabile di Servizio.
5. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86.

Art. 6- Servizi di Rappresentanza

I servizi di rappresentanza presso la sede Municipale e presso gli altri Uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose sono disposti dal Sindaco in accordo con il Responsabile di Servizio secondo le modalità previste dall'Amministrazione, nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 7- Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale

1. L'Amministrazione Comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità, l'addestramento e la crescita professionale degli operatori attraverso:
 - a. la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
 - b. l'autosufficienza operativa;
 - c. la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto;
 - d. l'aggiornamento delle tecniche operative nonché la conoscenza e l'abilitazione all'uso dei più attuali strumenti di autotutela.
 - e. esercitazioni periodiche per l'esercitazione al tiro e all'uso dell'arma come da art. 23 del presente regolamento.
2. Il personale neo-assunto dovrà, inoltre, frequentare i corsi di qualificazione e formazione obbligatoria istituiti dalla Regione Piemonte ex L. Regionale n° 58/87 e s.m.i.

Art. 8- Divieti e incompatibilità

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere nell'interesse dei privati.

Non possono altresì svolgere nessuna attività lavorativa nei confronti di privati o di amministrazioni pubbliche, se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Entrando nei pubblici esercizi dovranno mantenere un contegno irreprensibile.

Devono evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione.

Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato compiere qualsiasi atto lesivo del prestigio e dell'onore istituzionale o abbandonarsi ad atti incompatibili col decoro dell'uniforme anche effettuando lavori non consoni.

Il personale della Polizia Locale, durante il servizio, non deve:

- accompagnarsi senza necessità od attardarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
- scostarsi da un contegno serio e dignitoso;
- allontanarsi per ragioni che non siano di servizio o abbandonare comunque il servizio fissato, senza averne avuto l'assenso dell'Amministrazione;
- dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazione, o comunque in casi inerenti ad operazioni di servizio;
- occuparsi dei propri affari od interessi;

Art. 9- Riconoscimento in servizio

1. Il personale della Polizia Locale, durante il servizio d'istituto, è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità previste dalla Legge Regionale Piemonte 16.12.1991, n. 57. E s.m.i.. Il personale può essere dispensato da prestare servizio in divisa, e prestare servizio in abiti civili, con provvedimento espresso del Sindaco, quando ne ricorrano motivi particolari.
2. Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile la placca di riconoscimento e di esibire la tessera di riconoscimento ove richiesto. Per quanto concerne l'eventuale servizio armato in abiti civili si fa riferimento alle regole dettate dall' Art. 17 del presente Regolamento (Modalità di porto dell'arma).

Art 10- Segreto d' Ufficio e Riservatezza

Il personale della Polizia Municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione.

Art. 11- Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

I veicoli in dotazione alla Polizia Municipale devono essere usati solo per ragioni di servizio; il Responsabile di Servizio dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso degli stessi.

È compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia dei mezzi in consegna, e di mantenerli in costante efficienza.

Ogni guasto, incidente e manchevolezza riscontrata, deve essere comunicato prontamente al Sindaco per iscritto.

I danni od i guasti causati ai veicoli per dolo o colpa grave del consegnatario sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione Comunale e la relativa spesa è loro addebitata.

Detti veicoli devono essere guidati solo da personale in servizio di Polizia Local, salvo deroghe espresse dal competente organo comunale .

Art. 12- Servizi espletati obbligatoriamente in armi

Come previsto dall'art 20 del D.M. n. 145/1987 gli EE.LL. sono obbligati a far svolgere in armi i servizi esterni di vigilanza, quelli di protezione della Casa Comunale e dell'armeria, i servizi notturni e di pronto intervento. Salvo disposizione dell'organo competente, il personale svolge anche tutti gli altri servizi di competenza armato.

CAPO II

ARMAMENTO POLIZIA LOCALE

Art. 13 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145, le dotazioni delle armi e i servizi prestati con armi dagli appartenenti al servizio di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 14 – Tipo delle armi e degli strumenti di autotutela in dotazione

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono portare in servizio tutti gli strumenti di Autotutela cui la legge li autorizza e che l'Amministrazione ha l'obbligo di fornire per la tutela e la salvaguardia degli stessi.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono altresì autorizzati all'uso di dispositivi di registrazione audiovisivi, sia portati a corpo che sui veicoli di servizio, ai sensi dell'articolo 234 del c.p.p. per documentare le proprie attività e per la raccolta di evidenze durante le attività di accertamento. Tali strumenti vengono forniti a cura dell'Amministrazione e possono essere sia portati a corpo dal personale che installati sui veicoli di servizio.

L'arma in dotazione agli appartenenti al servizio di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18.4.1974, n. 110 e successive modificazioni, è in via generale la pistola semiautomatica di calibro 9 x 21, munita di 2 caricatori di cui uno di riserva. Per soli compiti di rappresentanza l'operatore può eventualmente essere dotato di sciabola.

Art. 15 – Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 8.

Il Sindaco denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Art. 16 – Assegnazione dell'arma

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che viene assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.

L'arma è assegnata in via continuativa con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

Dell'assegnazione, entro 5 giorni, si deve fare denuncia di detenzione dell'arma alla competente autorità di P.S (Questura o Comando Stazione Carabinieri competente nel territorio di appartenenza e se diversa, anche a quella di domicilio/residenza).

Ogni addetto al servizio di Polizia Locale è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché di raggiungere dal proprio domicilio, ancorché situato fuori del Comune di appartenenza, il luogo di servizio e viceversa.

Il Sindaco deve procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

L'arma è immediatamente ritirata dal Sindaco in caso in cui decadano i requisiti di legge per la qualifica di "agente di Pubblica Sicurezza" e del ritiro viene data immediata notizia al Prefetto.

All'operatore al quale non sia stata assegnata o sia stata ritirata, per qualsiasi ragione, l'arma in dotazione, non può essere adibito ai servizi di vigilanza esterni, ai servizi di guardia armata a sedi o palazzi di proprietà o in disponibilità comunale, né a quelli di pronto intervento a bordo di veicoli, con esclusione degli altri servizi ordinari, ovvero di viabilità e rilievo di incidenti stradali, effettuati anche in orario notturno.

Art. 17 – Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettera a), e 2° del D.M. 145/1987, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi e strumenti di autotutela diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 18 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di norma senza l'arma;

tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/1987 citato, agli addetti alla Polizia locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio/residenza il luogo di servizio e viceversa.

Art. 19 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 65/1986 che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto e a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Art. 20 – Prelevamento custodia e deposito dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario (Sindaco) previa annotazione del provvedimento di assegnazione.

L'arma dev'essere immediatamente affidata al consegnatario nei seguenti casi:

- 1) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- 2) quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.
- 3) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- 4) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Sindaco per i casi di cui all'art. 15.

Della riconsegna dell'arma dev'essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a giorni 3 (tre) e per tutto il periodo dello stesso ovvero per esigenze di collegamento e/o di rappresentanza ovvero per motivi di personali, l'assegnatario deposita l'arma presso la Casa comunale nell'apposita cassaforte/armeria nei modi di cui all' Art. 22.

Art. 21 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
3. segnalare immediatamente al Sindaco ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
4. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
5. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
6. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
7. evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è da ritenersi scarica al fine del presente comma allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura se l'arma ne è provvista, ancorché con caricatore inserito;
8. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro, comunque fuori dalla portata dei minori;
9. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
10. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
11. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
12. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 22 – Cassaforte/armeria e Registro deposito/prelevo arma

In caso di deposito dell'arma dovuto ai casi di cui agli Art. 16, Art. 18, Art. 18 e Art. 19 la stessa dovrà essere riposta in condizioni di sicurezza all'interno della cassaforte della Casa Comunale. L'arma conferita dovrà essere riposta senza fondina, scarica, con caricatori disinseriti e con sicura inserita (se presente). La posizione e la tipologia di cassaforte potrà essere definita mediante delibera di Giunta Comunale.

La chiave della cassetta metallica in cui viene riposta l'arma all'interno della cassaforte della casa Comunale viene detenuta:

- a) in caso di ritiro dell'arma da parte del Sindaco dal Sindaco stesso;
- b) in caso di deposito momentaneo per esigenze di servizio dall'assegnatario dell'arma;

A tal fine viene istituito un apposito foglio registro denominato "Registro di deposito/prelevo Arma".

Del deposito/prelievo deve essere fatta menzione sull' apposito foglio registro riportante la data, l'orario, il nominativo e la firma di colui che ha effettuato il deposito o il prelevo dell'arma.

Del deposito/prelevo per esigenze di servizio deve essere data comunicazione verbale al Sindaco e agli uffici comunali.

Art. 23 – Addestramento al tiro

Gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono sostenere trimestralmente apposite esercitazioni di tiro a carico dell'amministrazione effettuate presso poligono abilitato di almeno 50 colpi. Di queste prove almeno una per anno solare dovrà essere effettuata in modalità di tiro dinamico. Oltre a ciò è prevista una prova finale atta a valutare il rinnovo di idoneità al maneggio e uso delle armi comuni da sparo. Ulteriori esercitazioni possono essere richieste dal personale al Responsabile di Servizio che provvede ad autorizzarle. Le esercitazioni richieste con tali modalità sono a carico del personale.

È facoltà del Sindaco disporre la ripetizione dell'addestramento annuale al tiro per tutto o parte del personale.